



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

"Città della Pace e del Dono"

Città Metropolitana di Catania

4^ Direzione - Tributi ed Attività Produttive

REGOLAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI
GIOCO LECITO NONCHE' PER CONTRASTARE IL FENOMENO
DELLA LUDOPATIA

[Testo emendato in sede di approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30
aprile 2019 (Emendamento prot.n. 13767 del 30/04/2019)]

Rel. 23.05.18

Indice degli articoli

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Finalità del regolamento**
- Art. 3 - Consulta comunale per il monitoraggio ed il contrasto della ludopatia**
- Art. 4 - Funzionamento ed attività della consulta comunale**
- Art. 5 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**
- Art. 6 – Requisiti morali di accesso all'attività**
- Art. 7 - Misure adottate dall'Amministrazione Comunale per il contenimento del fenomeno**
- Art. 8 - Sanzioni**
- Art. 9 - Rinvio alle norme generali**
- Art. 10 - Disposizione transitoria**
- Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le attività relative all'esercizio dei giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio avvenga senza ricadute negative sulla salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, l'ordine pubblico.
2. L'Amministrazione intende, in particolare, con il presente regolamento realizzare un strumento per prevenire e contrastare il fenomeno della dipendenza patologica.
3. Finalità connesse ai precitati obiettivi che il presente regolamento intende prefissarsi sono:
 - a) la tutela dei minori;
 - b) la tutela dei soggetti anziani e dei soggetti in età lavorativa privi di occupazione, più facilmente attratti dalla speranza di una vincita risolutiva dei personali problemi economici;
 - c) il contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare, sia in termini di sovra-indebitamento - con possibile ricorso al prestito ad usura - sia in termini di distacco dalla vita di relazione e dai rapporti affettivi;
 - d) la necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina.

Art. 3 - Consulta comunale per il monitoraggio ed il contrasto della ludopatia

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2 è istituita la consulta comunale per il monitoraggio delle attività di gioco lecito e per contrastare il fenomeno della ludopatia.
2. La consulta è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore delegato per i servizi sociali che la presiede;
 - b) Capo della direzione in cui sono incardinati i servizi sociali o suo delegato;
 - c) Capo della direzione in cui è incardinato il servizio attività produttive o suo delegato;
 - d) Comandante la Polizia Locale o suo delegato;
 - e) Un consigliere di maggioranza e un consigliere di opposizione.

Art. 4 - Funzionamento ed attività della consulta comunale

1. La consulta ha sede presso il Comune di Tremestieri Etneo, non è soggetta ad atto di nomina formale o a rinnovo, in quanto tutti i componenti, incluso il presidente, restano in carica fino al mandato istituzionale o all'incarico di posizione organizzativa ricevuta.
2. Ai componenti ed al presidente della consulta non spetta alcun compenso, né rimborso spese, né gettone di presenza.

3. La consulta si riunisce, su invito del presidente, almeno ogni sei mesi o anche prima se perviene al presidente motivata richiesta da parte di un componente, di enti o uffici pubblici esterni o di un'associazione interessata.
4. Alle riunioni possono partecipare, gli enti, uffici pubblici e le associazioni che hanno promosso la convocazione.
5. Le sedute della consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, incluso il presidente o suo delegato.
6. In ogni seduta viene redatto, a cura di un segretario nominato dal Presidente, un verbale che va approvato e sottoscritto da tutti i presenti e pubblicato sul sito istituzionale.
7. Nello specifico la consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) promuovere iniziative (Campagne pubblicitarie, materiale informativo, progetti nelle scuole e con le famiglie) volte ad informare la cittadinanza sui rischi della dipendenza da gioco;
 - b) provvedere a monitorare il fenomeno della ludopatia a livello comunale, promuovendo anche ricerche in collaborazione con l'Università, gli enti di ricerca e le associazioni competenti;
 - c) provvedere, sulla base delle risultanze delle analisi del fenomeno, ad attivare un controllo sul territorio più attento al fine di accertare eventuali abusi da parte di chi gestisce le attività di gioco lecito, inviando anche apposite segnalazioni e relazioni alla Questura di Catania, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del gioco lecito;
 - d) studiare la fattibilità dell'istituzione di un ufficio comunale, presso la direzione in cui sono incardinati i servizi sociali, deputato a svolgere i compiti relativi alla dipendenza da gioco; l'ufficio dovrà relazionarsi con il servizio per le dipendenze dell'Asp-Catania competente per territorio;
 - e) relazionarsi con l'Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell'Asp – Catania, competente per territorio.

Art. 5 – Modalità di esercizio dell'attività e informazioni all'utenza

1. L'esercizio dell'attività di gioco lecito è soggetto alle prescrizioni, requisiti e procedure previste dalla vigente normativa e disposizioni attuative finalizzate all'ottenimento della prescritta licenza della Questura di Catania.
2. Ogni esercente deve osservare gli orari di svolgimento dell'attività indicati nella licenza della Questura allo stesso rilasciata. Il Sindaco può mediante ordinanza rimodulare gli orari di apertura e chiusura per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale.
3. In particolare l'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti riconosciuti mediante l'attestato di conformità rilasciato dall'AAMS;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 per ciascun apparecchio. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili;

- e) inserire l'uso delle carte prepagate controllabili e tracciabili;
4. Le attività di gioco lecito per le quali è prevista la licenza di cui all'art. 88 del TULPS, non possono esercitarsi in locali ubicati a meno di 300 metri, misurati dalla strada pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o per anziani.
 5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano, dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutte le nuove attività e per le richieste di trasferimento di sede delle attività già esistenti.
 6. In ogni esercizio il numero degli apparecchi per il gioco lecito non deve superare i limiti stabili dal Ministro delle Finanze con i decreti direttoriali 27/10/2003, 18/01/2007, 22/01/2010 e 27/07/2011, nonché con quelli di futura emanazione, sia con riguardo all'obbligo di differenziazione tipologica dell'offerta di gioco, sia con riguardo alle condizioni di installabilità degli apparecchi, parametrize alla superficie utile del locale. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dell'esercizio ed al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, ove previsti per legge.
 7. E' vietata l'esposizione all'esterno dei locali, o anche all'interno che siano visibili dall'esterno, di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
 8. E' vietata l'installazione di insegne di qualunque tipo, esterni all'esercizio, contenenti riferimenti a vincite in denaro, sia realizzate che potenziali.
 9. E' altresì vietata l'installazione di insegne di qualunque tipo all'interno dei locali che siano visibili dall'esterno contenenti riferimenti a vincite in denaro, sia realizzate che potenziali.
 10. Distanza minima dai bancomat 300 Mt..
 11. Divieto di aprire sale da gioco nei chioschi sul suolo pubblico.
 12. Le sale da gioco devono essere ubicate solo al piano terra (No locali interrati, seminterrati o residence) per rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal Tulp.

Art. 6 – Requisiti morali di accesso all'attività

1. Requisiti morali di accesso all'attività:

- a) No condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti, condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (Antimafia)".

Art. 7 – Misure adottate dall'Amministrazione Comunale per il contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale prima dell'approvazione del presente regolamento, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione

stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito.

Art. 8 - Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Fermo restando le sanzioni previste dalla legge per le violazioni all'esercizio delle attività di gioco lecito, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9 - Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali ed alle disposizioni attuative vigenti in materia di esercizio dell'attività di gioco lecito.

Art. 10 - Disposizione transitoria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le attività già presenti sul territorio e regolarmente autorizzate dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento, ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 5, con esclusione della distanza minima.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Al presente Regolamento viene assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante la pubblicazione dello stesso sul sito Internet del Comune di Tremestieri Etneo.